



DISEGNO DI LEGGE	
N°	669-140-453/A

articolo
29

emendamento
modificativo

TESTO DELL'EMENDAMENTO

L'articolo 29 è così modificato:

“1. Il rilascio dei titoli abilitativi, e in ogni caso la loro efficacia, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla presente legge e concordate nel contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'art. 9, comma 4 dell'allegato 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.

2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello di cui all'allegato A della presente legge, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per la progettazione o per altre attività svolte, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere in uno al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi e alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli Uffici del Genio Civile, dalle Soprintendenze ai BB.CC.AA e dal Comando Corpo Forestale.

3. Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione a strutture ultimate, alla relazione di collaudo e alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, devono essere allegati analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 415, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l'agibilità.

4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi rese da parte dei professionisti a vario titolo incaricati sostituiti dal committente per qualunque ragione, sono allegati contestualmente alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la produzione di atti giudiziari,

con esclusione della mediazione civile di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii., che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente e il professionista.

5. Limitatamente ai procedimenti inerenti agli interventi di cui agli art. 119 e 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto, l'Amministrazione, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo delle spettanze pattuite per contratto o atto equipollente anche nella ipotesi di mancato completamento dei procedimenti di cui al citato Decreto Legge.

Laddove siano stati corrisposti acconti, l'Amministrazione acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento degli stessi.

In ogni caso, le spettanze per le prestazioni professionali sono saldate conformemente alla disciplina di cui all'art. 121, comma 1-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, con le somme previste per l'acconto sui lavori. Il mancato rispetto di tale disposizione, nonché l'inadempimento del committente a quanto dichiarato, sospende l'efficacia del titolo abilitativo.

Firma
On. Trizzino